

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 72

(Subingresso)

- 1.** Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 2.** Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 83, comma 4, lettera a), salva proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.
- 3.** Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva proroga di cui al medesimo comma 2.
- 4.** Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.
- 5.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
- 6.** Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

6 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016